

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Successore a titolo particolare del diritto controverso: subisce gli effetti sostanziali, ma non quelli processuali. No alle spese.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche se è rimasto estraneo al processo, e quindi non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in sede esecutiva.

Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2014, n. 1633

...omissis...

Va dato atto previamente che la sentenza d'appello, depositata in data 17.1.2007, non è stata, al fine del decorso - ex art. 326 c.p.c. - del termine - ex art. 325 c.p.c., comma 2 - per la proposizione del ricorso per cassazione, notificata.

In ogni caso il ricorso ex art. 360 c.p.c. è stato tempestivamente (si applica ratione temporis l'art. 327 c.p.c. nella formulazione antecedente al 4.7.2009) notificato in data 27.2.2008, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., comma 1, seconda parte, a mani dell'avvocato xxx difensore in grado di appello di xxxx in xxx (quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato, a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorchè la parte - pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario - abbia eletto anche altrove domicilio personale; ed infatti una tale ultima eventualità - così come pure quella in cui la parte abbia reso dichiarazione di residenza altrove - assumono possibile rilevanza ai fini della notificazione dell'atto di impugnazione solo nel caso in cui la parte si sia costituita personalmente in giudizio: cfr. in tal senso Cass. 25.8.1998, n. 8462).

Non si prospetta la necessità di attendere, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., all'integrazione del contraddittorio nei confronti di xxx peraltro contumace già in grado d'appello.

Nel caso di specie può esser correttamente reiterato l'insegnamento di questa Corte a tenore del quale il giudizio di impugnazione svolto senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso - nel caso di specie, xxx - ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore; tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria (cfr. in tal senso Cass. 17.5.2010, n. 12035; Cass. 14.5.2007, n. 10955. D'altro canto, il presente giudizio concerne in via esclusiva la legittimità dell'affermazione dell'obbligo di rimborso delle spese del giudizio di prime cure anche a solidale carico xxxx.; sicchè non può non rivestir valenza l'insegnamento a tenore del quale la circostanza per cui una domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione venga accolta nei confronti di più soggetti in via solidale, non giustifica di per sè che il processo, che ha avuto in primo grado natura di litisconsorzio facoltativo, si configuri in sede di impugnazione come processo su causa inscindibile, sia che impugni il soggetto che ha ottenuto la condanna solidale sia che impugni alcuno dei condannati in solido; ne consegue che, di regola, in appello si applica in tali casi il disposto dell'art. 332 c.p.c. e non quello dell'art. 331 c.p.c.).

Con l'unico motivo che fonda l'esperita impugnazione, la ricorrente deduce in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 111 c.p.c..

All'uopo adduce che il giudizio di prime cure si è svolto ed è stato definito antecedentemente all'acquisto col rogito per notar Palmieri da parte di ella ricorrente dell'immobile già di proprietà di xxx che, nondimeno, la corte distrettuale ha provveduto a condannarla in solido al pagamento in favore di xxx anche delle spese tutte del giudizio di primo grado; che, viceversa, "la

disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo" (così ricorso, pag. 3).

Il motivo è fondato.

Più esattamente questa Corte non può che ribadire quanto ha in altre occasioni - l'una piuttosto recente, l'altra più risalente - affermato.

In primo luogo che, in dipendenza del complessivo disposto dell'art. 111 c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso, "anche se è rimasto estraneo al processo, e quindi non ha acquistato la qualità di parte processuale, in quanto effettivo titolare della situazione sostanziale sulla quale la sentenza ha inciso, ne subisce gli effetti, anche in sede esecutiva.... Gli effetti di cui si tratta, per uniforme opinione della dottrina e della giurisprudenza, sono tuttavia soltanto quelli che derivano dal contenuto di merito della decisione, e cioè gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, e non anche gli effetti di rito, che sono operanti esclusivamente nei confronti delle parti processuali. E tra gli effetti di rito è compresa la condanna alle spese, della quale possono essere destinatarie solo le parti del processo.

Consegue che il successore potrà essere condannato alle spese solo se è intervenuto o è stato chiamato, avendo in tal caso acquisito la qualità di parte processuale (sent. n. 773/80), mentre nel caso in cui il successore sia rimasto estraneo al processo la condanna alle spese pronunciata contro il suo dante causa non potrà spiegare effetti nei suoi confronti" (così, in motivazione, Cass. 31.10.2005, n. 21107).

In secondo luogo che, poichè la pronuncia sulle spese di giudizio riguarda unicamente la posizione processuale delle parti, non può essere pronunciata la condanna del soccombente a favore di chi in un grado non è stato parte del giudizio (cfr. Cass. 12.4.1965, n. 652; l'enunciato principio è stato applicato al caso di sentenza di appello che aveva condannato il soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del successore a titolo particolare nel diritto controverso, il quale non era mai intervenuto in primo grado, ma aveva, poi, impugnato la sentenza di primo grado, chiamando nel giudizio di appello anche il dante causa, che, però, in tale fase, non si era costituito nè aveva avanzato alcuna richiesta; in relazione al detto punto di condanna alle spese di primo grado, in favore del successore a titolo particolare - mai intervenuto nel giudizio di quel grado - la sentenza di appello è stata cassata).

Segnatamente, in applicazione simmetrica di tal ultimo principio, reputa questo giudice di legittimità, in tal guisa attendendo all'enunciazione del principio di diritto giusta la previsione dell'art. 384 c.p.c., comma 1, che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia preso parte al giudizio d'appello ed in tale grado sia, unitamente al suo dante causa, rimasto soccombente, non può essere condannato a rimborsare alla controparte le complessive spese del giudizio di primo grado, qualora a tal ultimo giudizio sia rimasto estraneo.

La sentenza n. 190 del 25.2.2005/17.1.2007 della corte d'appello di Roma va conseguentemente cassata limitatamente alla parte in cui reca condanna di xxxx a rimborsare alla controparte, xxx., le spese del primo grado di giudizio,

liquidate in complessivi Euro 3.080,00, oltre a quanto corrisposto ai consulenti tecnici d'ufficio officiati in prime cure.

Al contempo, giacchè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, decida nel merito e, quindi, xxxx non tenuta al pagamento delle spese tutte del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle concernenti le consulenze tecniche d'ufficio disposte in prime cure.

Giusti motivi suggeriscono la declaratoria di irripetibilità delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 190 dei 25.2.2005/17.1.2007 della corte d'appello di Roma limitatamente alla parte in cui reca condanna di xxx a rimborsare alla controparte, xxx le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.080,00, oltre a quanto corrisposto ai consulenti tecnici d'ufficio officiati in prime cure;

xxxx non tenuta al pagamento delle spese tutte, ivi comprese quelle di c.t.u., del primo grado di giudizio;

dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2014